

COMUNE DI MILLESIMO
REGOLAMENTO per LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
AGRO - ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI -
ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (“Denominazione Comunale”)
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14.09.2022)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ambito dell’intervento comunale
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Istituzione della DE.CO.
- Art. 5 - Istituzione del Registro DE.CO.
- Art. 6 - Logo DE.CO.
- Art. 7 - Requisiti per l’attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali
- Art. 8 - Procedura per l’attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali
- Art. 9 - Commissione comunale per la DE.CO.
- Art. 10 - Utilizzo della DE.CO. e del relativo logo
- Art. 11 - Controlli
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Struttura organizzativa competente
- Art. 14 - Promozione delle domande di attribuzione di altri marchi riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali
- Art. 15 - Norme finali
- Allegato A: Logo DE.CO.
- Allegato B: Richiesta registrazione prodotti
- Allegato C: Segnalazione DE.CO.

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività enogastronomiche tradizionali locali, nonché artigianali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine di MILLESIMO.

Il Comune in forza dell’autonomia riconosciutagli dall’art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto, individua tra i propri fini istituzionali anche, “l’assunzione di adeguate iniziative finalizzate alla salvaguardia ed alla promozione dei valori degli interessi fondamentali della comunità locale, nonché al suo armonico sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto delle vocazioni della città fondate sull’attività artigianale, commerciale ed industriale, agricola e turistica, della sua tradizione storica”.

A tale scopo l'Amministrazione sostiene iniziative finalizzate alla tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relativo alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche del Comune di MILLESIMO, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate, anche mediante un'azione di recupero e di rilancio.

Con riferimento all'art. 13 dello stesso decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di MILLESIMO grazie alla predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali e alimentari, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.

Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.

Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della DE.CO. (Denominazione Comunale)

Art. 2

Ambito dell'intervento comunale

Il Comune individua l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni enogastronomiche (comprese le rispettive lavorazioni e/o lavorazioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, sono meritevoli di evidenza pubblica, e ne promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e particolarità.

Art. 3

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, per ATTIVITA' AGRO - ALIMENTARI E ARTIGIANALI TRADIZIONALI LOCALI -, si intende il prodotto eno-agro- alimentare, derivante dall'attività agricola o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti artigianali ottenuti o realizzati sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale.

L'aggettivo "tipico" é inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovilo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4

Istituzione della DE.CO.

Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la DE.CO., "Denominazione Comunale", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Millesimo

Attraverso la DE.CO. si mira a:

- a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
- b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale legati alle produzioni locali.

La DE.CO., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Millesimo. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.

Art. 5

Istituzione del Registro DE.CO.

Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 13 un registro pubblico, per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Millesimo che ottengono la DE.CO. nonché prodotti artigianali locali

L'iscrizione nel registro vale ottenere la **Denominazione Comunale** del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale (DE.CO.);
- le imprese, gli enti ed associazioni che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la DE.CO. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare- tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

La DE.CO. è attribuita a tutti i prodotti che godono dei requisiti richiesti e non assume alcun valore di marchio esclusivo per cui la produzione e la commercializzazione potranno essere effettuate da qualunque soggetto chevi abbia titolo.

Una stessa impresa e/o Associazione può richiedere la DE.CO. per più prodotti diversi.

Per ogni prodotto DE.CO. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6

Logo DE.CO.

Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, viene adottato un apposito logo identificativo acolori.

Il logo, di forma circolare, è costituito dall'immagine stilizzata della dicitura DE.CO. MILLESIMO su sfondo bianco.

Riferimento Allegato A

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali

I prodotti che si fregiano della DE.CO. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di MILLESIMO, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità enogastronomiche che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

Non è consentito in ogni caso l'utilizzo di prodotti OGM.

L'imprenditore deve preparare le miscele /impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.

Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

Art. 8

Procedura per l'attribuzione della DE.CO. ai prodotti locali

Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro DE.CO. (Denominazione Comunale) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d'ufficio anche dal Comune.

Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro DE.CO., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o scheda identificativa.

Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro DE.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, individuabile nell'allegato "B" del presente Regolamento.

Le richieste d'iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento

- al nome del prodotto;
- alle caratteristiche del prodotto e alle metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- ai materiali e alle attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione e all'imballaggio dei prodotti;

Art. 9

Commissione comunale per la DE.CO.

L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della DE.CO. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco o da un suo Delegato e composta da tre o cinque componenti. Nella Commissione sono rappresentati esponenti del settore agro-alimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di invitare, senza diritto di voto, ai lavori della commissione uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

La Commissione ha durata coincidente con il mandato del Sindaco che l'ha nominata.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

La Commissione ha lo scopo di garantire autorevolezza e trasparenza della DE.CO.; nelle sue prime sedute ed in ogni caso prima di procedere all'esame di merito delle richieste di attribuzione della stessa dovrà, preliminarmente, elaborare una griglia di requisiti oggettivi relativa ai singoli prodotti al fine di garantire un giudizio serio e rigoroso che scongiuri il rilascio della denominazione a prodotti che non corrispondono agli intenti di valorizzazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro DE.CO, e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, un disciplinare di produzione.

La decisione di iscrivere i prodotti nel registro DE.CO. sarà di esclusiva competenza della Giunta Comunale.

L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro DE.CO. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

L'iscrizione nel registro DE.CO. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 10

Utilizzo della DE.CO. e del relativo logo

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "DE.CO" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti DE.CO., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo DE.CO., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

Il logo DE.CO. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo DE.CO.

Il logo DE.CO. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

Art. 11

Controlli

I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione sono effettuati dalla Polizia Municipale. Il Comune potrà concludere specifiche convenzioni con le autorità e gli organismi deputati ai controlli agro alimentari allo scopo di rendere più efficace ed efficiente l'attività di repressione di eventuali abusi nell'utilizzo della DE.CO.

Art.12

Sanzioni

Costituiscono causa di revoca della DE.CO. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
- b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della DE.CO.;
- c) la perdita dei requisiti richiesti;
- d) l'uso difforme o improprio del logo DE.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento DE.CO., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.

Art. 13

Struttura organizzativa competente

La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dei servizi comunali.

Per opportunità di coordinamento, le relative incombenze sono affidate all'ufficio che gestisce le procedure relative all'attribuzione degli altri marchi comunali, istituiti o da istituire.

Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui all' art. 5.

Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14 **Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.